



RIUNIONE DEL 29 luglio 2009
PROCESSO VERBALE
Presidenza del Vice Presidente Pietro Fontanini
Presidenza del Presidente Attilio Vuga

Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Cavasso Nuovo Emanuele Zanon, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Tavagnacco Mario Pezzetta, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Gorizia Guido germano Pettarin, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Pasiano di Pordenone Claudio Fornasieri, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Attimis Sandro Rocco, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di San Dorligo della Valle Fulvia Premolin, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Precenico Massimo Occhilupo, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Attilio Vuga, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Pordenone Giuseppe Verichizzi, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renzo Zanette, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Giulia Bevilacqua, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Monfalcone Gianfranco Pizzolitto, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Trieste Paolo Rovis, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Mossa Elisabetta Feresin, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	<i>presente</i>		

Sono altresì intervenuti;

Gabriella Di Blas Vice Direttore centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

Roberto Rossetto Direttore Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina – Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

Anna Maria Bosco Funzionario del Servizio lavoro – Direzione centrale lavoro, università e ricerca.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Vice Presidente;
2. Approvazione verbali delle sedute del 28 maggio 2009, 9 giugno 2009 e 16 giugno 2009;
3. Parere su schema di Regolamento recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’art. 5 commi 4 e 5 della L.R. 9/2009 “Disposizioni in materie di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”.
4. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1559 approvata in via preliminare il 3 luglio 2009 avente ad oggetto “LR 18/2005, art. 37. Indirizzi per l’utilizzo delle risorse a valere sui fondi provinciali per l’occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione”
5. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali;
6. Definizione composizione delle Commissioni, di cui all’art. 9 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali.

La riunione inizia alle 10.47. Presenti 17. Presiede Fontanini.

Fontanini dà inizio ai lavori e comunica che in cartella i componenti possono trovare la pubblicazione relativa al “Rapporto sull’attività del Consiglio delle autonomie locali, anno 2008”, il quale, giunto alla sua terza edizione, si è rilevato un utile strumento di analisi dell’attività svolta dal CAL nel corso dell’anno di riferimento. Evidenzia che viene consegnata anche una pubblicazione sulla “Normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali”, curata dal Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali. Comunica, altresì, che sono assenti gli Assessori regionali Seganti e Rosolen, in quanto trattenuti da altri impegni istituzionali, essendo contemporaneamente riunito anche il Consiglio regionale, mentre sono, però, presenti i rispettivi funzionari per l’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno. Passa, quindi, alla trattazione del punto 2) dell’o.d.g., dando per approvati, in assenza di osservazioni ed opposizioni, i verbali relativi alle sedute del 28 maggio, 9 giugno e 16 giugno. Relativamente al punto 3) dell’o.d.g., riguardante il parere su schema di Regolamento recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’art. 5 commi 4 e 5 della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materie di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”), cede la parola al dott. Rossetto per l’illustrazione del provvedimento.

Rossetto rappresenta che il Regolamento per l’impiego dei volontari per la sicurezza trova il proprio fondamento normativo nell’art. 5 della legge regionale 9/2009, la quale reca disposizioni in materia di ordinamento della polizia locale e di interventi in materia di sicurezza. Sostiene che la Regione interviene a disciplinare la materia dell’impiego dei volontari per la sicurezza dopo che altre regioni hanno disciplinato la materia, andando, così, a colmare un vuoto normativo. Evidenzia che l’art. 5 in questione è stato oggetto di ricorso alla Corte costituzionale da parte del Governo nazionale, ma precisa che la censura mossa dal Governo concerne una parte dell’articolo che non è rilevante per l’impianto complessivo della legge, la quale, pertanto, non viene inficiata e rimane valida, soprattutto, per la parte relativa all’impiego dei volontari. Specifica che la censura d’incostituzionalità riguarda quella parte del comma primo che prevede che la Regione possa sostenere finanziariamente l’impegno del volontariato e dell’associazionismo “ivi comprese le associazioni d’arma e le associazioni delle Forze dell’ordine” (la censura riguarda specificatamente questa parte del comma). Sottolinea che il Governo nazionale ritiene che la Regione non possa legiferare, non avendone competenza, sull’impiego di tali associazioni, mentre l’intento della norma regionale è quello di rafforzare, sotto il profilo della professionalità e dell’onorabilità, l’impiego dei volontari. Ribadisce che l’assetto della legge regionale resta, comunque, integro, dal momento che l’attività verrà svolta da associazioni diverse e da singoli volontari come normativamente previsto. Rappresenta che la materia è aperta, nel senso che già tuttora i comuni possono stipulare delle convenzioni con le associazioni d’arma (ad esempio, carabinieri in congedo) al fine dello svolgimento di un’attività di sicurezza sul territorio in occasione di particolari eventi. Passando all’esame dell’articolo, evidenzia che l’art. 5 costituisce la norma base della disciplina dell’impiego dei volontari, disponendo che la Regione possa promuovere l’impiego delle associazioni di volontariato al fine di garantire la sicurezza sui territori comunali, coinvolgendo Comuni e Province. Specificatamente, chiarisce che la legge prevede che l’impiego dei volontari avvenga sotto la responsabilità e

la direzione del Comandante della Polizia locale, a garanzia dell'assoluta legalità del comportamento dei volontari, in occasione di avvenimenti civili, religiosi, sportivi, culturali ecc., nonché in altre circostanze, che è compito del regolamento disciplinare in maniera dettagliata. A garanzia della legalità e della serietà dei volontari, rileva che la nostra è l'unica Regione che prevede la predisposizione di un piano d'impiego ad opera del Comandante per ogni attività che veda coinvolti i volontari stessi, il quale deve contenere l'indicazione dei nominativi dei soggetti impiegati e dei luoghi d'impiego e deve essere conservato per il periodo di un anno a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, ciò al fine di garantire il massimo di trasparenza e di rispetto della legalità, consentendo all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri e Polizia di Stato) di verificare a distanza di tempo come è stato impiegato il personale volontario in un dato luogo. In riferimento al Regolamento in esame, tiene a precisare che siamo l'unica Regione che ha inteso disciplinare a livello regolamentare ed in maniera dettagliata, il comportamento che devono tenere i volontari per la sicurezza e le loro modalità di impiego, diversamente dalle altre regioni che si sono limitate a disposizioni di carattere generale e rimandato alla responsabilità dei singoli sindaci o comandati la definizione delle concrete modalità di utilizzo. Rappresenta che la medesima legge regionale prevede che con Regolamento siano anche stabilite le dotazioni, l'abbigliamento e la copertura assicurativa del personale volontario; la necessità che i volontari per la sicurezza vengano previamente sottoposti a corsi di formazione, anch'essi dettagliatamente disciplinati da un apposito Regolamento. Specificatamente, illustra che il superamento di un periodo di formazione è condizione indispensabile per potere essere iscritti nell'apposito registro regionale dei volontari per la sicurezza, il quale è strutturato in sezioni comunali. Rappresenta, altresì, che il Regolamento in questione non trova applicazione nei confronti del personale della protezione civile, avente una propria disciplina. Tutto ciò premesso, passa all'esame dettagliato del Regolamento: evidenzia che l'art. 1 prevede, come accade in altre Regioni, che l'impegno del volontariato è finalizzato a promuoverne una presenza attiva sul territorio, allo specifico scopo di fornire assistenza alla cittadinanza, non solo in occasioni particolari, bensì anche ordinariamente, creando un costante collegamento diretto tra popolazione ed istituzione che governa il territorio. L'art. 2 riguarda i requisiti che devono possedere i volontari per la sicurezza, rinviando, per l'elenco dettagliato, all'allegato A del Regolamento. Per quanto concerne i requisiti fisici e psichici evidenzia che sono richiesti quelli necessari al fine del conseguimento della patente di guida, mentre per quelli soggettivi è richiesta l'età per l'elettorato attivo (18 anni). Inoltre, è consentito fare il volontario per la sicurezza anche a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno per delitto non colposo. Al riguardo, specifica che la scelta compiuta è derivata dalla comparazione di testi normativi analoghi, quali il Regolamento del Ministero dell'Interno sugli steward negli stadi, che prevede un richiamo all'art. 11 del TULPS (condanna non superiore a tre anni), la legge sul Servizio civile e la normativa sul pubblico impiego che rimanda alla potestà dei singoli enti la determinazione dei requisiti per l'assunzione del personale, i quali, generalmente, stabiliscono l'assenza di precedenti condanne o, se subite, la loro indicazione e che, pertanto, non vieta in maniera generale ed assoluta l'assunzione di soggetti condannati, rimandando ad una valutazione discrezionale dell'ente interessato. Conseguentemente, la scelta compiuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta una soluzione intermedia tra i due estremi dell'assenza di condanne e l'aver subito condanne non superiori a tre anni. Continua, quindi, nella lettura dei requisiti previsti nell'allegato A per poi passare all'esame dell'art. 3 del Regolamento, relativo alla formazione, ribadendo che essa è imprescindibile per l'iscrizione all'albo regionale essendo strettamente connessa con il regime di responsabilità che comporta l'attività di volontario per la sicurezza. Si riferisce al relativo allegato B, evidenziando che la durata del periodo di formazione è prevista in 20 ore; che i programmi vengono svolti da personale proveniente dagli enti pubblici e che è prevista una valutazione finale, la quale solo se positiva consente l'iscrizione all'apposito albo. Precisa che tale albo sarà tenuto in versione informatica dal Servizio polizia locale e sicurezza; che la domanda di iscrizione all'elenco viene fatta al Sindaco del Comune di residenza e semestralmente inoltrata alla Regione, la quale, sulla base delle domande pervenute, valuterà la possibilità di organizzare i corsi formativi. Richiama, quindi, le cause di cessazione e di sospensione dell'iscrizione nell'elenco. Ribadisce il principio di cui all'art. 6 per cui i volontari sono impiegati sotto la direzione e la responsabilità del Comandante della Polizia locale o Responsabile del relativo Servizio; illustra la possibilità della presenza di Coordinatori tra i volontari, i quali devono possedere ulteriori requisiti; evidenzia la previsione di un piano dell'attività e dell'impiego dei volontari di cui all'art. 5, precisando che esso costituisce uno strumento di verifica dell'operato del volontari e uno strumento di gestione delle segnalazioni dei volontari. Relativamente alla natura giuridica del servizio dei volontari, afferma che si tratta di un servizio svolto in maniera occasionale e gratuita ed è un qualcosa di aggiuntivo rispetto all'attività della polizia locale. Passa, quindi, all'analisi dettagliata dei compiti che i volontari per la sicurezza sono chiamati a svolgere: informazione, educazione e supporto alla Polizia locale per la sicurezza stradale (attività già attualmente svolta nei nostri paesi); vigilanza sull'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione (tutela dei pedoni in prossimità degli attraversamenti); vigilanza presso gli edifici scolastici; osservazione del territorio, prevenzione e dissuasione relativamente a comportamenti che appaiono palesemente atti a turbare la pacifica convivenza, compito di carattere generale che, però, viene specificato. Inoltre, vigilanza urbana ed extraurbana, per l'incolumità personale e l'integrità patrimoniale dei cittadini, con

particolare attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili; vigilanza nei pressi degli edifici scolastici non necessariamente limitata all'attraversamento delle strisce pedonali, ma anche all'osservazione delle persone che possono, in qualche modo, costituire un pericolo per l'incolumità degli studenti; compiti di tutela del patrimonio pubblico, mediante la vigilanza presso i giardini e parchi pubblici, cimiteri comunali, gli edifici esterni comunali, sui beni culturali. Rappresenta che come previsione di chiusura è prevista l'attività di ausilio alla Polizia locale, mediante, in particolare, la collaborazione a progetti per la sicurezza posti in essere ed eseguiti dalla Polizia medesima. Procede, poi, all'analisi dell'art. 9, sottolineando che esso stabilisce dettagliatamente le modalità concrete e, quindi, il come dello svolgimento dei servizi in cui sono impiegati i volontari per la sicurezza. Al riguardo specifica che, in linea di massima, il volontario ha il compito di segnalare situazioni particolari alla Polizia locale e, solamente in casi gravi e quando la Polizia locale non è organizzata in maniera tale da fornire immediato supporto, potrà effettuare una segnalazione direttamente alle forze di polizia dello Stato. Sottolinea l'importanza della norma che prevede che il servizio di volontariato non può essere eseguito in modo armato, anche se il singolo volontario è in possesso del porto d'armi. Relativamente alle modalità con le quali vengono svolte le diverse attività di volontariato, rappresenta che in merito alla vigilanza e sicurezza stradale si è inteso disciplinare specificatamente tali modalità, dal momento che attualmente, molto spesso, tali compiti (ad esempio, regolare il traffico stradale) vengono svolti illegittimamente da soggetti diversi dalla Polizia locale, delineando un ruolo di supporto e di rafforzamento, ad esempio nel garantire il rispetto della segnaletica stradale posta dai competenti agenti della Polizia locale negli attraversamenti stradali. Per quanto riguarda l'attività di osservazione del territorio, afferma che viene stabilito che essa può essere posta in essere anche a vantaggio di persone singole (ad esempio, anziani accompagnati a ritirare la pensione). Infine, relativamente al compito di vigilanza dei luoghi pubblici, evidenzia che l'attività principale è quella di prevenire i danneggiamenti, sempre attraverso azioni di segnalazioni e non di diretto intervento; riguardo l'attività di perlustrazione del territorio, ribadisce che mediante l'osservazione e la segnalazione essa è diretta alla tutela e al risanamento ambientali. Sotto quest'ultimo profilo, evidenzia anche che è previsto l'impiego di volontari da parte delle Province, che, come risaputo, hanno specifici compiti in materia di polizia ambientale. Per quanto concerne il tema delle dotazioni, rappresenta che sicuramente i volontari per la sicurezza dovranno essere dotati di un tesserino identificativo, rilasciato e distribuito dalla Regione ai volontari iscritti nell'apposito elenco. Chiarisce che è prevista una distinzione tra dotazioni obbligatorie e dotazioni facoltative: le prime sono minimali e sono costituite da un giubbotto ad alta visibilità di colore arancione e verde molto scuro e da un berrettino; quelle facoltative sono dettagliatamente descritte nell'allegato C e sono modulate in relazione a quelle che possono essere le specifiche esigenze dei singoli territori (natanti, autovetture, biciclette, sci). In merito alla copertura assicurativa, osserva che essa costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per l'impiego del volontario, per cui sarà compito dei Comuni, con il sostegno finanziario della Regione, provvedere ad un tanto.

(Alle ore 10.50 entra Zanette, alle ore 11.01. entra Gherghetta)

Fontanini apre la discussione concede la parola al Sindaco di Udine.

Honsell non condivide l'impostazione dell'intero Regolamento e della LR da cui discende. Ritene che l'aver disciplinato in questo modo i volontari per la sicurezza sarà fonte di numerosi e seri problemi. Auspicherebbe una norma che preveda che "non" si possono istituire volontari per la sicurezza. Ribadisce che con questo Regolamento i Comuni verranno messi in serie difficoltà, anziché veder risolti alcuni problemi. Riafferma la sua contrarietà all'intera LR 9/2009, alla logica sottesa alla stessa e, soprattutto, al Regolamento in esame. Sottolinea una questione di metodo: atteso è stata posta la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 5 della LR 9/2009, non comprende le ragioni che impongono l'approvazione del Regolamento prima della definizione della questione. Entrando più nel dettaglio ritiene vi sia poca chiarezza riguardo la possibilità di utilizzare i volontari anche da parte delle Province. Infatti, tenuto conto che i volontari dipendono dalla polizia locale e agiscono sui territori dei comuni, ritiene vi sia necessario porre chiarezza sull'assegnazione dei compiti e sui rapporti tra Province e Comuni. Rileva che i volontari possono essere impiegati anche attività di tutela ambientale, tuttavia non è previsto che gli stessi non abbiano riportato condanne per reati contro l'ambiente. A tale proposito ritiene che vi dovrebbe essere la previsione di non aver riportato condanne di alcun tipo, non limitatamente ad alcuni reati. Evidenzia una preoccupazione riguardo ad alcuni termini utilizzati nel Regolamento, porta l'esempio del termine "dissuasione" e ne chiede il significato. Rileva inoltre una incongruenza laddove si prevede lo svolgimento da parte dei volontari di attività di vigilanza nei pressi degli edifici scolastici, nonché durante il trasporto scolastico, anche al fine di tutelare gli alunni rispetto a "possibili fenomeni di violenza nelle scuole". Ritene debba essere chiarito questo aspetto, atteso che l'attività si svolge all'esterno degli edifici scolastici. Ribadisce la sua contrarietà all'intero Regolamento e sottolinea nuovamente i due punti appena rappresentati e relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della LR 9/2009 e all'utilizzo dei volontari da parte delle Province.

(Alle ore 11.20 entra Fornasieri)

Gherghetta sottolinea la sua perplessità determinata dall'avvenuta impugnazione della legge regionale 9/2009 dinanzi alla Corte costituzionale. Ritene che il ruolo dei volontari sia strettamente legato al ruolo della polizia locale,

ruolo che rappresenta uno dei punti oggetto di impugnazione della legge e che, pertanto, risulta ancora controverso. Pone, in particolare, l'esempio dell'aspetto relativo alla c.d. "presa in carico del territorio". Esprime, quindi, perplessità in ordine all'adozione del Regolamento, atteso che molte delle attività dei volontari sono attività che possono essere svolte dalla polizia locale, ma proprio su questo punto non vi è ancora chiarezza. Sottolinea che vi sono altre questioni di rilievo e con riflessi sul Regolamento che costituiscono oggetto di impugnazione. Pone l'esempio della questione relativa alla dotazione organica della polizia locale, con il conseguente rischio della presenza di volontari a fronte dell'assenza di una dotazione organica stabile della polizia locale. Pertanto ritiene improvida l'adozione del Regolamento in questo momento. Evidenzia, inoltre, che non c'è ancora chiarezza su come la Regione intenda agire a seguito dell'avvenuta impugnazione della legge. Riferisce le difficoltà incontrate dal suo ente nell'istituire la polizia locale. Sottolinea la problematicità del regolamento sui "corsi-concorsi" che comprime notevolmente l'autonomia degli enti. Evidenzia che l'intera materia merita una riflessione complessiva e che il quadro d'insieme in cui si inserisce questo Regolamento non è chiaro. Esprime alcune considerazioni di natura politica. Riferisce che nella Provincia di Gorizia la presenza delle forze dell'ordine, in relazione alla popolazione residente, è consistente (il rapporto tra personale appartenente alle diverse forze dell'ordine è di circa 1 ogni 50 abitanti). Alla luce delle realtà presenti, ritiene che tutta la materia dei volontari debba essere rivista e ricalibrata. Ricorda che nella nostra Regione c'è la presenza dei volontari della protezione civile, presenza che induce "fiducia" nella popolazione. Ritiene che si dovrebbe pensare a leggi e patti sulla "fiducia", anziché sulla sicurezza, appurato che siamo una delle zone più sicure, secondo i dati del Viminale.

(Alle ore 11.29 esce Honsell)

Fontanini propone di rinviare l'esame del Regolamento ad una prossima seduta, alla presenza dell'Assessore regionale Seganti che potrà compiutamente rispondere ai rilievi formulati.

Introduce, quindi, il punto 4 dell'ordine del giorno "Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1559, approvata in via preliminare il 3 luglio 2009, avente ad oggetto "LR 18/2005, art. 37. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione" e cede la parola alla dott.ssa Anna Maria Bosco della Direzione centrale lavoro, università e ricerca.

Bosco afferma che la deliberazione in esame è un atto di indirizzo che definisce gli ambiti di intervento e le modalità di utilizzo dei fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e stabilisce a livello regionale le tipologie di intervento. Precisa che i fondi provinciali sono alimentati sia dalle sanzioni comminate, ai sensi della l. 68/1999, ai datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo di assumere lavoratori disabili, sia dai contributi esonerativi di quei datori di lavoro che, svolgendo attività particolari, non possono dare occupazione a disabili. A queste risorse vanno aggiunte anche le somme stanziare dalla Regione per alcuni particolari interventi. Specifica che già in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2850 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere su fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione", esistono delle disposizioni in materia, ma le Province hanno richiesto un ampliamento delle forme di intervento ed anche dell'ambito dei destinatari: di conseguenza, con il nuovo provvedimento, gli interventi possono essere destinati, oltre che ad incentivare l'assunzione dei disabili iscritti nelle liste, anche a quelli già operanti in un'azienda. Fa presente, a questo proposito, che il problema fondamentale per i disabili, nella loro integrazione lavorativa, è spesso quello di conservare l'occupazione. Evidenzia, infatti, che molte volte, dopo l'inserimento e l'avviamento lavorativo, il datore di lavoro, per banali difficoltà, non è in grado di assicurare il loro mantenimento e la perdita del posto crea di conseguenza un ulteriore senso di frustrazione ed emarginazione in queste persone. È stata quindi allargato l'ambito dei destinatari finali e delle azioni finanziabili. Chiarisce che l'atto di indirizzo anche su fondi provinciali è stato concepito per realizzare omogeneità sul territorio regionale nel rispetto però delle differenze locali: le Province decideranno quali sono gli interventi indispensabili in un determinato momento e potranno scegliere di attivarne alcuni e non altri. Afferma che solo alcuni interventi dovranno essere assicurati annualmente e sono quelli destinati alle postazioni di lavoro, quindi all'adeguamento dei posti di lavoro e al telelavoro. Per quanto riguarda la parte progettuale, spetta alle Province decidere quali interventi attivare, in quanto sono le stesse che attuano il collocamento mirato sul territorio. Spiega, altresì, che era necessario aggiornare le norme esistenti in quanto è stata modificata la normativa europea di riferimento. Elenca, infine, alcune delle azioni finanziabili, enumerate al punto 2 del provvedimento, sottolineando soprattutto la parte legata all'attività di tutoraggio ed ai progetti sperimentali.

Fontanini a nome delle Province, enti deputati alla concreta scelta e definizione delle azioni da attivare coerentemente con le specifiche esigenze territoriali, esprime parere favorevole, evidenziando il produttivo confronto intercorso fra le stesse e la Regione. Pone quindi in votazione il provvedimento.

Presenti 18

Favorevoli: 16.

Astenuti: 2 (Comune di Monfalcone e Comune di Pordenone)

Contrari: nessuno.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime a maggioranza parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1559, approvata in via preliminare il 3 luglio 2009 avente ad oggetto "LR 18/2005, art. 37. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione".

Fontanini passa quindi al punto 5) dell'ordine del giorno "Elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali". Ricorda che nella cartella in dotazione ad ogni singolo componente si trova un appunto contenente i riferimenti normativi, nonché alcuni chiarimenti operativi. Rammenta che, mentre il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti *intuitu personae*, gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza sono scelti esclusivamente in quanto rappresentanti di enti. Inoltre fa presente che i componenti l'Ufficio di Presidenza devono essere scelti in modo che risultino rappresentate, all'interno dello stesso Ufficio di Presidenza, tutte le componenti istituzionali del Consiglio delle autonomie locali, ossia: Province, Comuni capoluogo, Comuni montani, Comuni diversi da quelli interamente montani. Comunica che saranno distribuite 3 distinte schede: una per l'elezione del Presidente, una per l'elezione del Vicepresidente, una per l'elezione degli altri cinque membri dell'Ufficio di Presidenza. L'elezione è a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, cioè 12 voti.

Nomina gli scrutatori, individuati di comune accordo, nelle persone del Sindaco del Comune Monfalcone, Gianfranco Pizzolitto, dell'Assessore del Comune di Trieste, Paolo Rovis, del Sindaco del Comune di Precenico, Massimo Occhilupo, che verranno assistiti dalla dott.ssa Ida Valent, Direttore del Servizio Consiglio delle autonomie locali. Dichiaro quindi aperta la votazione per l'elezione del Presidente.

Si procede allo spoglio delle schede.

Fontanini proclama il risultato della votazione:

presenti: 19;

Votanti:19;

voti per Attilio Vuga: 18;

schede bianche: 1.

Constato che Attilio Vuga ha superato il quorum richiesto dal regolamento e lo invita ad assumere la Presidenza.

Il Responsabile della verbalizzazione
dott.ssa Ida Valent

Il Vice Presidente
Pietro Fontanini

Presiede Vuga.

Vuga dichiara di accettare volentieri la nomina e di voler fare una breve dichiarazione. A fronte dell'unanime consenso espresso sulla sua candidatura, afferma altresì di aver votato scheda bianca. Riferisce che nelle settimane precedenti diversi componenti del Consiglio delle autonomie locali avevano richiesto la sua disponibilità, ma confessa di aver avuto alcune esitazioni prima di accettare, sia per il fatto di essere all'ultimo anno di mandato, sia per il più che dignitoso lavoro svolto dall'ex Presidente Pezzetta. Infine, a seguito di ripetute insistenze, sostiene di aver dato la propria disponibilità sulla base delle seguenti considerazioni che, per altro, avrebbe preferito palesare prima della votazione, come assunzione di impegno. La prima è una profonda convinzione circa l'importanza del Consiglio delle autonomie locali e la necessità di un rapporto leale e concreto tra la Regione, a cui compete la funzione di alta programmazione, e gli enti locali. Si dice convinto che da questa forma di dialogo, di concertazione, dovrebbe scaturire un insieme di norme più partecipate, per una migliore gestione degli enti locali. In secondo luogo crede fermamente che in un organismo come il Consiglio delle autonomie locali sia importante parlare dei problemi concreti. Ritiene, quindi, che sia necessario uno sforzo comune per stabilire un aperto confronto sui problemi concreti, confronto che potrà portare ad ottenere risultati migliori per l'intero sistema delle autonomie. Aggiunge che, secondo la sua opinione, a volte il Consiglio delle autonomie locali viene considerato da alcune componenti regionali come un obbligo non particolarmente gradito, mentre dovrebbe essere messo nelle condizioni migliori per offrire una leale collaborazione e per dare il massimo contributo. In considerazione del fatto che il Consiglio delle autonomie locali spesso deve esprimersi su norme che fortemente incidono sul sistema delle autonomie, propone che per il futuro, (pur nel rispetto del diverso ruolo attribuito ai soggetti istituzionali (Consiglio regionale, CAL), a partire dalla legge di formazione del bilancio, si metta in atto un lavoro preparatorio, propedeutico all'esame in seduta plenaria, ove gli enti locali possano

segnalare le loro priorità: si eviteranno così le discussioni su testi normativi, pervenuti magari all'ultimo momento, non adeguatamente approfonditi e compresi. Infine asserisce che la composizione dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni deve essere affrontata con la volontà di offrire un contributo sui problemi e non sulle posizioni e offre la sua disponibilità e la sua esperienza di amministratore sempre nell'ottica della valorizzazione del sistema delle autonomie. Passa poi al punto relativo all'elezione del Vice Presidente, ricordando che Presidente e Vice Presidente non possono essere espressi entrambi dai Comuni o dalle Province. Cede quindi la parola a Fontanini.

Fontanini afferma che le Province hanno fatto alcune considerazioni e ritengono corretto che il Vice Presidente sia esponente di una diversa area politica rispetto a quella del Presidente. Comunica quindi che assieme a Ciriani, Presidente della Provincia di Pordenone, ha deciso di proporre il nome di Gherghetta, Presidente della Provincia di Gorizia.

Vuga riconferma gli scrutatori e invita a procedere alla votazione.

Si procede allo spoglio delle schede.

Vuga comunica il risultato:

presenti: 19;

votanti: 19;

schede bianche: 1;

voti per Gherghetta: 17;

voti per Fontanini: 1.

proclama quindi eletto Vice Presidente Enrico Gherghetta, al quale dà la parola.

Gherghetta ringrazia per la fiducia accordatagli. Dichiaro che il piano di lavoro presentato dal Presidente Vuga è ampiamente condivisibile e desidera solo aggiungere alcune considerazioni. Crede fermamente nell'effettiva parità fra tutti i soggetti indicati dall'art. 114 della Costituzione e auspica la creazione di un federalismo vero che porti Comuni e Province sullo stesso piano della Regione. A tal proposito afferma di essere contrario ad ogni forma di rendicontazione che in futuro Comuni e Province dovessero fare nei confronti della Regione. Ricorda che tutto il percorso federativo non consiste nella ripartizione di poteri fra i vari livelli, ma è fondamentalmente la costruzione di un nuovo rapporto di fiducia fra il cittadino e l'autorità, quindi sostanzialmente la creazione di un nuovo modello di Stato che parta dal basso. Sono aspetti che il Consiglio delle autonomie locali di una Regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia deve saper evidenziare per porsi come battistrada di un nuovo rapporto con i cittadini.

Vuga, prima di passare all'elezione dei cinque componenti dell'Ufficio di Presidenza sospende la seduta per alcuni minuti.

(la seduta riprende alle ore 12.20)

Vuga invita a riconsegnare le schede e, dopo aver consultato gli uffici, comunica che è più corretto indicare l'Ente, anziché il nome del Sindaco o del Presidente. Richiama, altresì, le norme del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali in ordine alla rappresentanza di tutte le componenti istituzionali all'interno dell'Ufficio di Presidenza. Invita i componenti a presentare le candidature.

Belfanti presenta le seguenti candidature: Comune di Gorizia, Comune di Pordenone, Comune di Trieste, Comune di Precenico, Comune di Sauris che soddisfano i requisiti richiesti dal Regolamento.

Vuga evidenzia le differenze del nuovo Ufficio di Presidenza, risultante dalle candidature proposte, rispetto all'attuale. Sottolinea come l'apporto di tre Comuni capoluogo nell'Ufficio di Presidenza risulti indubbiamente molto interessante, ma parrebbe quasi dominante nei confronti di un equilibrio di enti locali molto eterogenei.

Si procede allo spoglio delle schede.

Vuga comunica il risultato della votazione:

presenti 19;

votanti: 19;

voti per il Comune di Gorizia: 19,

voti per il Comune di Pordenone: 19,

voti per il Comune di Trieste: 19;

voti per il Comune Precenico: 18;

voti per il Comune di Sauris: 16;

voti per il Comune di Attimis: 2;

schede bianche: nessuna.

Proclama pertanto eletti componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali: il Comune di Gorizia, il Comune di Pordenone, il Comune di Trieste, il Comune di Sauris, il Comune di Precenico.

Belfanti afferma che per ottenere l'equilibrio nella composizione delle Commissioni ad alcune zone è stata attribuita una maggiore rappresentatività rispetto ad altre ed il territorio della Provincia di Pordenone, di cui egli è

rappresentante, è fra queste ultime. Auspica, pertanto, che nella composizione e nel coordinamento delle Commissioni ciò sia tenuto in debito conto e venga riservata particolare attenzione all'area pordenonese.

Vuga concorda e propone che, dopo ulteriori approfondite riflessioni, se ne discuta nella prossima riunione in modo che la composizione delle Commissioni risulti ben equilibrata. Comunica, quindi, che, nella seduta odierna del Consiglio regionale, si discute il Disegno di legge n. 66, recante "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio", sul quale il Consiglio delle autonomie locali aveva espresso l'intesa con raccomandazioni. Il testo del disegno di legge, secondo le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, è stato nuovamente inviato al Consiglio delle autonomie locali venerdì 24 luglio 2009, nella versione licenziata dalla IV commissione del Consiglio regionale, ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni. In considerazione del tenore delle modifiche apportate in Commissione, le quali non risultano particolarmente rilevanti, e della scarsità del tempo a disposizione, si è ritenuto di non inserire un nuovo esame del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna. Cede quindi la parola a Belfanti per ulteriori precisazioni.

Belfanti dichiara che i punti su cui il Consiglio delle autonomie locali aveva proposto modifiche sono stati recepiti, magari con piccoli distinguo. Ritiene, dopo aver acquisito anche il parere della dott.ssa Valent, che non sia necessario procedere ad un'ulteriore disamina, perché le risposte fornite in ordine alle osservazioni formulate sono soddisfacenti. *(Alle ore 12.24 esce Pezzetta; alle ore 12.26 esce Zanette; alle ore 12.30 esce Verdichizzi; alle ore 12.32 esce Pizzolitto; alle ore 12.33 esce Fornasieri; alle ore 12.34 esce Rovis).*

Vuga passa alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno, riguardante la definizione delle Commissioni di cui al punto 9 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Precisa che è opportuno procedere a tale definizione per dar modo ai Sindaci/Presidenti di Provincia neo-eletti di decidere a quale commissione aderire, eventualmente anche modificando la scelta effettuata dal proprio predecessore, nel rispetto della norma regolamentare, la quale prevede che ogni componente del CAL deve far parte di almeno una commissione. Avverte che nella cartella in dotazione a ciascun componente si trova l'attuale composizione delle tre commissioni ed apposita nota da compilare indicando le commissioni alle quali si desidera aderire. Nella prossima seduta, dopo che gli assenti avranno avuto modo di effettuare anch'essi la loro scelta, sarà comunicata la definitiva composizione delle commissioni. Ricorda che ciascuna Commissione nominerà, al proprio interno, un coordinatore e che, attualmente, la prima e seconda Commissione sono prive di coordinatore, mentre il Coordinatore della terza Commissione è Nerio Belfanti. Invita quindi i componenti dell'Ufficio di Presidenza a fermarsi per ipotizzare un primo incontro operativo.

La seduta termina alle ore 12.39.

Il Responsabile della verbalizzazione
dott.ssa Ida Valent

Il Presidente
Attilio Vuga